



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Uff. VIII ex DGSAFV

0027073-22/12/2014-DGSAF-COD_UO-P

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Registro – Classif:

Allegati: 0

Assessorati alla sanità delle regioni e della provincia autonoma di Trento
Servizi veterinari

Loro sedi

Assessorato all'agricoltura della provincia autonoma di Bolzano
Sede

Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC)
Loro sedi

Posti di ispezione frontaliere (PIF)
Loro sedi

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Direzione Centrale antifrode e controlli

Via Mario Carucci, 71

dogane@pce.agenziadogane.it

dogane.antifrodecontrolli@agenziadogane.it

Oggetto: Regolamento (UE) 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 concernente i movimenti non commerciali degli animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) 998/2003.

Come noto, il 29 dicembre 2014 entreranno in vigore le disposizioni normative del nuovo Regolamento (UE) N.576/2013, in oggetto specificato, sui movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia, in particolare cani, gatti e furetti.

L'articolo 6 (per i movimenti tra i Paesi membri) e l'articolo 10 (per le introduzione dai Paesi terzi) del regolamento in oggetto prevedono che i cani, i gatti e i furetti siano stati vaccinati nei confronti della rabbia conformemente ai requisiti di validità stabiliti nell'allegato III del regolamento medesimo.

Tuttavia l'articolo 7 (per i movimenti tra i Paesi membri) e l'articolo 11 (per le introduzioni dai Paesi terzi di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 13) concedono a ciascun Paese membro la possibilità di autorizzare in deroga, a determinate condizioni, l'introduzione nel proprio territorio di cuccioli che abbiano meno di 12 settimane di età e non siano stati vaccinati nei confronti della rabbia o che abbiano tra le dodici e le sedici settimane di età e che, seppur siano stati vaccinati per la rabbia, non soddisfino i requisiti di validità di cui all'allegato III, punto 2, lettera e), del regolamento in trattazione, e, pertanto, non siano ancora protetti.

In relazione a quanto sopra espresso si evidenzia che questo Ministero non intende avvalersi delle deroghe succitate considerando sia il rischio sanitario connesso alle movimentazioni di cuccioli non vaccinati nei confronti della rabbia (o che, seppur vaccinati, non siano ancora protetti) e sia gli aspetti inerenti alla tutela del benessere e della salute degli animali movimentati.

Si aggiunge inoltre che, in merito a tale decisione, è stata data apposita comunicazione dalla delegazione italiana nel corso Comitato permanente su piante, animali, alimenti e mangimi tenutosi a Bruxelles il 5 dicembre scorso e sono già stati informati direttamente i Capi dei servizi veterinari dei Paesi membri.

Conseguentemente alla posizione assunta di non concedere la deroga di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 576/2013 sono pertanto vietate anche le spedizioni commerciali in Italia, dagli altri Paesi membri, di cuccioli di meno di 12 settimane di età e non vaccinati per la rabbia o che, seppur vaccinati, non siano ancora protetti non essendosi concluso il protocollo vaccinale prescritto; questo ai sensi e in applicazione della direttiva 92/65/CEE modificata, nella materia trattata, dalla direttiva 2013/31/UE, che disciplina gli scambi commerciali dei cani, dei gatti e dei furetti.

Si evidenzia infatti che gli Stati membri sono autorizzati a spedire verso un altro Paese membro partite di tali cuccioli non vaccinati per la rabbia (o, se vaccinati, non ancora protetti) e quindi possono rilasciare, per tale movimento, la necessaria certificazione sanitaria di cui all'allegato E, parte prima, della direttiva 92/65/CEE (in ultimo modificato, a far data dal 29 dicembre 2014, dalla decisione della Commissione europea 2013/518/EU), soltanto se il Paese membro di destinazione ha, "in primis", informato, attraverso le modalità di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 576/2013, che l'introduzione dei cuccioli nel proprio territorio è autorizzata.

Si evidenzia altresì che la direttiva 2013/31/UE succitata è inserita, ai fini del recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale, nella Legge delega 7 ottobre 2014 n. 154/2014, e che lo schema di recepimento è stato già predisposto, per quanto di competenza, dagli Uffici preposti del Ministero della salute per il successivo previsto "iter", coerentemente con la posizione, sopra descritta, circa il divieto dell'introduzione dei cuccioli nel territorio nazionale.

E' appena il caso di sottolineare che invece la possibilità di concedere la deroga di cui al succitato articolo 11 del regolamento 576/2013 è preclusa agli Stati membri direttamente dalla direttiva 2013/31/UE per le importazioni degli animali dai Paesi terzi.

Si intende infine richiamare anche quanto prescritto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 576/2013, riguardante "il numero massimo di animali da compagnia", e in particolare che il numero massimo di cani, gatti e furetti che possono accompagnare il proprietario o una persona autorizzata durante un singolo movimento a carattere non commerciale non deve essere superiore a cinque.

In deroga a ciò, tuttavia, il numero massimo di animali al seguito del proprietario o responsabile può essere superiore a cinque se gli stessi sono movimentati per partecipare, con apposita documentazione di scorta che lo giustifichi, a competizioni, mostre o ad eventi sportivi e abbiano più di sei mesi di età (articolo 5, paragrafo 2, del regolamento in trattazione).

Si specifica che tale deroga non è concessa discrezionalmente e preventivamente "ad hoc" dai Paesi membri ma si applica direttamente secondo il pertinente disposto del regolamento (UE) 576/2013.

Qualora il numero di animali movimentati, seppur ai fini non commerciali e al seguito del proprietario o responsabile, sia superiore a cinque, e non sussistano le condizioni sopra richiamate che giustifichino la deroga, si applicano le disposizioni della direttiva 92/65/CEE, recepita nell'ordinamento giuridico nazionale dal decreto legislativo 633/1996, e il sistema dei controlli di cui alla direttiva 90/425/CEE e alla direttiva 91/496/CEE recepite, rispettivamente, con il decreto legislativo n. 28/93 (scambi comunitari) e dal decreto legislativo n. 93/93 (importazioni dai Paesi terzi).

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e informazioni si rendessero necessari si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

*F.to Silvio Borrello

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referenti del procedimento:

Nominativo: Diego Sola / Luigi Presutti
Ufficio: VIII
Tel: 06.5994.2974 / 6540
Pec: dgsa@postacert.sanita.it